



Bruxelles, 12 novembre 2018  
(OR. en)

14188/18

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0362(NLE)

---

---

SCH-EVAL 223  
FRONT 391  
COMIX 624

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	12 novembre 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	13550/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della <b>Svizzera</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>gestione delle frontiere esterne</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Svizzera, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 12 novembre 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Svizzera, dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svizzera provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2018 nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018) 6000 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'utilizzo, da parte delle forze di polizia cantonali, dell'applicazione "MACS" per i telefoni cellulari è considerato una buona pratica perché consente alle guardie di frontiera svizzere di accedere facilmente alle informazioni su documenti falsificati, di verificare in tempi brevi l'identità delle persone nella banca dati della polizia nazionale e di ottenere informazioni sulla legislazione e sulle prassi relative ai controlli di frontiera. Sono considerate buone pratiche anche il numero e la disponibilità delle banche dati nella prima e nella seconda linea di controlli all'aeroporto di Ginevra, così come l'efficiente applicazione integrata di nuova generazione per i controlli di frontiera "GREKO", dotata di un'unica interfaccia di ricerca a sostegno delle verifiche di prima linea presso l'aeroporto di Zurigo.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni relative alla strategia per la gestione integrata delle frontiere e alla cooperazione tra agenzie (raccomandazioni 1, 3 e 34); alle risorse umane e alla formazione (21, 33 e 39) e alle procedure/infrastrutture di verifica (18, 29 e 36).
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Svizzera dovrebbe, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

la Svizzera provveda a

### **Strategia per la gestione integrata delle frontiere**

1. stabilire la nuova strategia nazionale per la gestione integrata delle frontiere corredata di un piano d'azione pluriennale in linea con il regolamento (UE) 2016/1624 e con le norme dell'Unione; sviluppare la capacità amministrativa nazionale per elaborare, attuare e monitorare l'attuazione della strategia per la gestione integrata delle frontiere;

2. rafforzare il meccanismo nazionale di coordinamento e di guida per la gestione delle frontiere aggiornando e ampliando il mandato del gruppo direttivo per le frontiere di modo che vi siano contemplati tutti gli aspetti relativi alla gestione integrata delle frontiere;

### **Cooperazione tra agenzie**

3. sviluppare ulteriormente la cooperazione tra agenzie istituendo strutture di cooperazione permanenti e più sistematizzate; formalizzare la cooperazione tra le competenti autorità a tutti i livelli mediante accordi scritti per garantire una cooperazione operativa efficiente e unificata;
4. rafforzare la partecipazione coordinata di tutte le autorità di frontiera svizzere ai progetti guidati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito "Agenzia") e avvalersi appieno dei suoi strumenti di formazione e dei gruppi di esperti disponibili al fine di sostenere lo sviluppo del concetto svizzero di gestione delle frontiere in linea con le norme europee;

### **Formazione**

5. istituire un unico programma nazionale di formazione certificato sul controllo di frontiera in linea con la base comune per la formazione europea; prendere in considerazione l'opportunità di istituire un corso comune di formazione per tutte le guardie di frontiera;
6. aggiornare i programmi di formazione della guardia di frontiera e della polizia svizzere in linea con la base comune per la formazione europea (CCC) e assicurare la partecipazione ai seminari organizzati dall'Agenzia sull'attuazione del CCC; avvalersi pienamente del programma di valutazione dell'interoperabilità (IAP) dell'Agenzia e assicurare la partecipazione di tutte le autorità preposte ai controlli di frontiera;

### **Analisi dei rischi**

7. includere tutte le componenti della gestione integrata delle frontiere nel sistema di analisi dei rischi, compresi il rimpatrio e la prevenzione della criminalità;
8. sviluppare ulteriormente il sistema di analisi dei rischi valutando sistematicamente, a tutti i livelli, le minacce, la vulnerabilità e l'impatto, in conformità del modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM 2.0);

9. effettuare – presso l'aeroporto di Zurigo – dopo la diffusione dei prodotti di analisi dei rischi, un'analisi periodica dell'efficienza dell'unità di analisi dei rischi e dell'efficacia dei prodotti di analisi dei rischi, di cui tenere conto nell'elaborazione di detti prodotti, e chiudere così il ciclo dell'intelligence;
10. aumentare la capacità amministrativa per effettuare un'analisi dei rischi pienamente in linea con il modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM 2.0); formare un numero sufficiente di analisti su tale modello mediante le azioni di formazione offerte dall'Agenzia, utilizzando il sistema di formazione dei formatori;

### **Meccanismo nazionale di controllo della qualità**

11. sviluppare ulteriormente il sistema nazionale di controllo della qualità elaborando un piano di valutazione nazionale pluriennale che riguardi tutte le funzioni della gestione integrata delle frontiere e tutte le autorità coinvolte nella gestione delle frontiere; avvalersi pienamente del programma di formazione dei valutatori Schengen dell'Agenzia e dei valutatori svizzeri esperti quando viene sviluppata la capacità nazionale di svolgere i controlli di qualità a livello nazionale; creare la capacità nazionale per contribuire alla valutazione delle vulnerabilità conformemente alla metodologia di valutazione della vulnerabilità stabilita dall'Agenzia;

### **Centro nazionale di coordinamento**

12. considerare l'opportunità di segnalare al sistema Eurosur i pertinenti incidenti individuati alle frontiere aeree, in modo da comporre un'immagine situazionale più completa;

### **Questioni orizzontali**

13. migliorare l'attuazione pratica delle procedure di verifica di frontiera accertando il rispetto di tutte le condizioni d'ingresso dei cittadini di paesi terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen);

14. aumentare il ricorso alle attrezzature disponibili per individuare i documenti falsi in modo da effettuare verifiche di frontiera più accurate;
15. provvedere a che, quando la guardia di frontiera svizzera fornisce alle autorità di polizia cantonali informazioni che devono essere oggetto di indagini, essa riceva sistematicamente i risultati di tali indagini;
16. provvedere a che il timbro con la dicitura "revocato" sia disponibile nell'ufficio di seconda linea dell'aeroporto di Ginevra e presso l'euroaeroporto di Basilea-Mulhouse; allineare pienamente la procedura di apposizione dei timbri presso gli aeroporti in questione conformemente all'allegato IV, punto 3, del codice frontiere Schengen;
17. assicurare l'uso del modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera di cui all'allegato V, parte B, del codice frontiere Schengen, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge federale svizzera modificata sugli stranieri;
18. assicurare che, per tutti i voli privati da o verso paesi terzi, le guardie di frontiera degli aeroporti di Ginevra e Zurigo ricevano, prima del decollo, la dichiarazione generale conformemente all'allegato VI, punto 2.3.1, del codice frontiere Schengen;
19. assicurare che i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea ricevano sempre informazioni scritte sullo scopo e sulle modalità di tale verifica; rendere disponibili le informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;
20. sensibilizzare le guardie di frontiera di stanza presso gli aeroporti di Ginevra e di Zurigo ai prodotti di analisi dei rischi, mettendo sistematicamente alla prova la loro conoscenza di tali prodotti;

### **Aeroporto di Ginevra**

21. adottare misure per aumentare il livello di professionalità delle guardie temporanee di prima linea della guardia di frontiera svizzera, fornendo ad esempio una formazione supplementare e aggiornamenti strutturati al fine di garantire un livello elevato e uniforme dei controlli di frontiera;

22. assicurare la presenza permanente di personale nell'ufficio di seconda linea durante le ore di apertura per effettuare le analisi necessarie, quali la valutazione sistematica dei dati relativi alle informazioni anticipate sui passeggeri;
23. realizzare un corso di aggiornamento strutturale e obbligatorio a livello locale e migliorare la cooperazione nel settore della formazione tra la guardia di frontiera svizzera e la Polizia internazionale di Ginevra, ad esempio organizzando corsi di formazione comuni;
24. fare un uso migliore dell'efficiente strumento di e-learning rendendolo obbligatorio per tutte le guardie di frontiera, che dovrebbero essere sollecitate ad avvalersene con maggiore frequenza;
25. migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese delle guardie di frontiera di prima linea;
26. migliorare le prestazioni delle infrastrutture di telecomunicazione in prima linea ai fini della consultazione, da parte delle guardie di frontiera, del sistema d'informazione Schengen e del sistema d'informazione visti;
27. aggiornare la rete intranet fornendo l'ultima versione dei documenti pertinenti relativi al controllo di frontiera;
28. provvedere a che tutti i casi trattati dalla seconda linea siano registrati;
29. riesaminare urgentemente la procedura di verifica di frontiera in prima linea e aumentare la formazione delle guardie di frontiera al fine di assicurare che i beneficiari del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione siano sottoposti alle verifiche di frontiera conformemente all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen;
30. adattare le cabine di controllo nel molo B (Trompette) affinché le guardie di frontiera si trovino in posizione più elevata e adattare la posizione delle cabine di controllo nella zona degli arrivi per facilitare la profilazione dei passeggeri;

31. garantire la privacy dei passeggeri controllati presso le cabine di controllo del molo C aumentando la distanza tra la linea di arresto e le cabine di controllo;
32. aumentare la conoscenza situazionale e la capacità di reazione delle guardie di frontiera svizzere grazie a un migliore utilizzo del sistema CCTV (televisione a circuito chiuso) per il controllo di frontiera;

### **Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse**

33. assicurare che le guardie di frontiera che, dalla regione, si recano a lavorare all'aeroporto durante il periodo estivo ricevano il necessario aggiornamento formativo prima dell'entrata in servizio;
34. migliorare urgentemente la cooperazione con la polizia di frontiera francese presso l'aeroporto garantendo un coerente, formale, regolare e sistematico scambio di informazioni, di prodotti di analisi dei rischi e di profili di rischio al fine di aumentare la conoscenza situazionale, elaborare un quadro situazionale affidabile e gestire la capacità di reazione di entrambe le autorità, rivedendo anche l'accordo di cooperazione in vigore;
35. attuare il CIRAM 2.0 e creare un'unità specializzata di analisi dei rischi che effettui l'analisi dei rischi operativi;
36. adottare le opportune misure per separare fisicamente i flussi di passeggeri dei voli intra-Schengen dal flusso dei passeggeri dei voli esterni allo spazio Schengen, anche se la Francia ha temporaneamente ripristinato i controlli alle frontiere interne, al fine di effettuare verifiche di frontiera conformi al codice frontiere Schengen;
37. adattare le cabine di controllo della zona delle partenze e l'area antistante tali cabine ed elevare la posizione delle guardie di frontiera nelle cabine di controllo nella zona degli arrivi, in modo da facilitare la profilazione dei passeggeri;
38. rendere i colori della segnaletica nelle zone degli arrivi e delle partenze dell'aeroporto di Basilea conformi all'allegato III, parte B2, del codice frontiere Schengen;

## Aeroporto di Zurigo

39. aumentare il numero degli effettivi incaricati di effettuare le verifiche in prima linea durante l'alta stagione e le verifiche in seconda linea, in particolare il numero di esperti in documenti, per effettuare efficaci verifiche di frontiera e mantenere un buon equilibrio rispetto all'aumento del flusso di passeggeri nell'aeroporto;
40. formare un numero maggiore di guardie di frontiera di prima linea all'esame avanzato dei documenti; prendere in considerazione la cooperazione con altri servizi di polizia o con le guardie di frontiera svizzere nel campo della formazione sui documenti;
41. formalizzare la cooperazione tra agenzie per lo scambio di informazioni, in particolare tra la polizia cantonale e l'amministrazione doganale;
42. adottare le misure necessarie per impedire la lettura non autorizzata degli schermi dei computer in tutte le cabine di controllo nelle zone degli arrivi e delle partenze;
43. assicurare l'accesso ai certificati di tutti i paesi UE/SEE per un uso adeguato del sistema automatizzato di controllo delle frontiere (ABC) al fine di garantire che i dati biometrici siano recuperati dal chip per essere confrontati con i dati biometrici ottenuti direttamente dal viaggiatore; mettere a punto uno strumento per testare il tasso di errate accettazioni (falsi positivi) e il tasso di errati rigetti (falsi negativi) ai fini della valutazione della qualità e delle prestazioni del sistema ABC; impiegare personale qualificato per assistere i passeggeri che utilizzano i varchi ABC in modo da ottenere un flusso regolare e ininterrotto di passeggeri ed evitare inutili ritardi.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---